

REGOLAMENTO (CE) N. 2402/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1995

che prevede l'apertura, per la campagna 1995/1996, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 1848/95 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1995/1996;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato, quale risulta dalle prospettive in materia di raccolto e dall'entità delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi ammissibili a livelli che, unitamente alle altre misure della campagna, consentano di risanare il mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una corretta gestione del medesimo; che a questo riguardo è opportuno fissare un volume globale per le regioni di produzione comunitarie che possono beneficiare della possibilità di una distillazione preventiva, pari a 6 300 000 hl di vino da tavola e di ripartire tale volume per regione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/88, del 4 febbraio 1988, della Commissione relativo alle modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/94⁽⁷⁾, ha delimitato le regioni comunitarie di produzione dei vini;

considerando che se il volume globale richiesto per regione è superiore al volume indicato nel regolamento occorre prevedere un sistema di comunicazione rapida agli Stati membri per fissare i tassi di riduzione unica, per

regione, dei volumi di vino da tavola o vino atto a produrre vino da tavola che possono essere orientati verso le distillerie;

considerando che per una sana gestione dei volumi in causa è necessario derogare dalle disposizioni specifiche del regolamento (CEE) n. 2721/88 e prevedere che i contratti o le dichiarazioni presentate possano essere oggetto di una riduzione dei volumi richiesti; che tali contratti o dichiarazioni non dovranno superare i 12 hl di vino per ettaro di vigna destinata alla produzione di vini da tavola o vini atti a produrre vini da tavola, fatta eccezione per i produttori tedeschi e austriaci;

considerando che, per rafforzare l'efficacia di tale misure, conviene, da un lato, concentrare il ricorso a siffatta distillazione nei primi due mesi della campagna e, dall'altro, imporre il rispetto della realizzazione dei contratti e delle dichiarazioni sottoscritti dai produttori mediante una cauzione che garantisca la consegna del vino in distilleria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1995/1996. Tale distillazione, che interessa tutti i vini da tavola prodotti nelle regioni elencate all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 e dell'Austria, è limitata a un volume di 6 300 000 hl.

Tale quantitativo è ripartito per regioni di produzione come segue:

— regione 1 (Germania):	100 000 hl
— regione 3 (Francia):	800 000 hl
— regione 4 (Italia):	3 800 000 hl
— regione 5 (Grecia):	200 000 hl
— regione 6 (Spagna):	800 000 hl
— regione 7 (Portogallo):	400 000 hl
— Austria:	200 000 hl.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

(5) GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 35.

(6) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

(7) GU n. L 274 del 26. 10. 1994, pag. 2.